**L’Assemblea dei Soci**

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, lo richieda l’oggetto di deliberazione o almeno tre tra i comuni associati.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, riportante data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea, da inoltrarsi alla sede di ciascun associato almeno dieci giorni prima della seduta. All’Assemblea è sempre presente, come invitato permanente, anche il Direttore dell’Associazione.

E’ composta dai rappresentanti legali degli Enti associati o da loro delegati. Ogni associato dispone di un voto. É ammesso il voto per delega. Un socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le decisioni dell’Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione, presa a maggioranza di voti, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Per deliberare in ordine allo scioglimento, alla liquidazione dell’Associazione e conseguentemente alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

**L’Assemblea dei soci:**

- elegge il Comitato direttivo, individuando al suo interno, il Presidente dell’Associazione;

- formula gli indirizzi generali dell’attività associativa;

- approva i regolamenti associativi;

- delibera la costituzione o partecipazione a enti, società e agli altri organismi con finalità analoghe al presente statuto o strumentali per il raggiungimento degli scopi dell’associazione

- l’assunzione di prestiti, mutui ipotecari, l’emissione o l’ottenimento di fondi da titoli di solidarietà sociale di cui all’art. 29 del D.lgs. 460/1997

- l’accettazione di lasciti e donazioni o l’acquisto o l’alienazione di immobili

- adotta il provvedimento di esclusione del socio inadempiente.

**Il Presidente**

Il Presidente dura in carica tre anni e ha la rappresentanza legale dell’Associazione; convoca e presiede l’Assemblea dei soci, curandone l’ordinato svolgimento dei lavori e delle sedute. Coordina e convoca il Comitato direttivo.

**Il Comitato Direttivo**

Il Comitato direttivo è nominato dall’assemblea dei soci individuando un rappresentante per ciascun comune e dura in carica tre anni.

Al Comitato direttivo spetta il coordinamento e l’orientamento generale delle attività associativa sulla base degli indirizzi formulati dall’Assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo, in particolare:

- nomina il direttore dell’associazione definendo le condizioni contrattuali del rapporto;

- definisce l’organizzazione dell’associazione e la sua dotazione di personale necessaria all’espletamento dell’attività associativa, regolando a tal fine i rapporti con i comuni soci in caso di distacco o comando;

- predispone approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

- approva il programma annuale di lavoro

**COMPETENZE DI CIASCUN ORGANO GESTIONALE**

**Il Direttore**

Il Comitato direttivo affida ad un Direttore, individuato tra esperti di provata esperienza psico- pedagogica e particolarmente qualificati nell’area di intervento dell’Associazione, la gestione dell’Associazione nell’ambito degli obiettivi e indirizzi stabiliti dal Comitato stesso e dall’Assemblea dei soci.

Il Direttore:

- partecipa senza diritto di voto all’Assemblea dei Soci e al Comitato Direttivo;

- predispone il programma annuale di lavoro da sottoporre al Comitato Direttivo.

Il Direttore si avvale del personale dell’associazione di cui dirige l’attività e di cui è responsabile nei confronti degli organi associativi.

**Il Comitato di Controllo**

L’assemblea dei soci può affidare il controllo contabile dell’attività dell’Associazione ad uno o più revisori, definendo i relativi rapporti economici. In ogni caso, è costituito un Comitato di Controllo formato da almeno tre e non più di cinque membri individuate dall’Assemblea dei soci tra i Segretari Comunali e i Responsabili dei servizi finanziari, con il compito di vigilare sul perseguimento delle finalità associative con criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

**Il Coordinamento tecnico**

Il Direttore, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale di un Coordinamento tecnico composto dai responsabili degli uffici scuola dei comuni aderenti all’Associazione ovvero da altri funzionari, dipendenti o collaboratori degli Enti associati designati dagli stessi, in possesso di adeguata qualifica.

Il Coordinamento tecnico viene convocato dal Direttore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, eventualmente anche in sottogruppi di lavoro o di progetto.